



Decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 "Milleproroghe" - Principali contenuti di ordine fiscale -

SCUDO FISCALE

a) riapertura dei termini, raddoppio delle sanzioni e dei tempi di decadenza per l'accertamento.

Il decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, meglio conosciuto come "Milleproroghe", definitivamente approvato dal Parlamento, riapre i termini per usufruire dello "scudo fiscale" (istituito dall'art.13-*bis* del decreto-legge 78/2009).

La "finestra" resterà aperta fino al 30 aprile 2010, anche se il costo della nuova emersione sarà maggiore rispetto a quello pagato da quanti hanno scelto di aderire entro il 15 dicembre scorso. Per rimpatri e regolarizzazioni effettuati dopo quella data e fino al 28 febbraio prossimo, l'imposta sostitutiva sale, infatti, dal 5 al 6 per cento. Chi, invece, vorrà prendere tempo fino al 30 aprile dovrà pagare il 7%, aderendo allo scudo a partire dal prossimo 1° marzo.

E' previsto, inoltre, il raddoppio dei termini per gli accertamenti basati sulla presunzione (introdotta dall'art.12 comma 2 del decreto legge n.78/2009) in base alla quale si "presume", salvo prova contraria, che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, sono stati costituiti mediante redditi sottratti a tassazione, cioè evasi. In tale fattispecie vengono raddoppiate le sanzioni tributarie vigenti per le violazioni degli obblighi di dichiarazione.

Ne consegue che i relativi avvisi gli avvisi di accertamento e di irrogazioni di sanzioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del decimo anno (anziché del quinto anno) successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni.

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di dieci (anziché di cinque) anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

In relazione al raddoppio dei termini di accertamento, pur comprendendo la necessità per l'Amministrazione di poter disporre per tale tipologia di controlli di un maggior lasso di tempo, non si può non evidenziare che la disposizione introdotta è in contrasto con lo "Statuto dei diritti del contribuente" (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale (articolo 3, comma 3) i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possano essere prorogati. Si ricorda, altresì, che l'art.1, comma 1 dello Statuto prevede che le disposizioni da esso dettate, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e non da leggi speciali.

Una ulteriore novità introdotta sempre in materia di scudo fiscale è rappresentata dal fatto che Il Ministero dell'Economia entro il 15 giugno del 2010 comunicherà al Parlamento il numero delle

operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per classi d'importo, numero dei soggetti coinvolti con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari coinvolti e l'ammontare delle operazioni gestite da ciascuno di essi, l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico, o regolarizzate.

b) destinazione delle risorse

Il decreto Milleproroghe allunga l'elenco degli interventi da finanziarie con le risorse dello scudo fiscale:

- a) interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia;
- b) riordino del Coni;
- c) incremento dei trasferimenti erariali a favore del Comune di Roma;
- d) promozione dello sport da parte di persone disabili.

I predetti interventi vanno infatti ad aggiungersi a quelli indicati nell'allegato 1 alla legge finanziaria 2010 – art.1 comma 250 L.23.12.2009 n. 191 e cioè:

- 130 milioni per gli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali;
- 400 milioni per il 5 per mille, 103 milioni per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo;
- 100 milioni l'anno (per 3 anni) per il fondo di solidarietà degli agricoltori;
- 400 milioni all'Università;
- 130 milioni per il sostegno alle scuole non statali;
- 400 milioni all'autotrasporto;
- 370 milioni per la stabilizzazione degli Lsu di Napoli, Palermo e occupati presso gli istituti scolastici;
- 181 milioni nel 2010 (113 nel 2011 e 60 nel 2012) per una serie di microinterventi. Si va dai contributi alle associazioni dei combattenti, ai soldi per il Belice colpito dal sisma del gennaio 1968, ai contributi a favore degli esuli di Fiume, Istria e Dalmazia. Ci sono contributi in favore dell'Unione italiana ciechi, per il Museo statale tattile Omero, per la biblioteca italiana per i ciechi a Monza, per le vittime del terrorismo. Interventi anche per l'Istituto mediterraneo di ematologie, per il Policlinico San Matteo di Pavia, per le popolazioni dell'Abruzzo.

Si tratta di interventi che assorbono complessivamente 2.214 milioni di euro, cui vanno aggiunto i 100 milioni per la proroga della sospensione degli adempimenti tributari per il terremoto dell'Aquila.

Nel ricordare che la stessa Legge finanziaria prevede che "le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si dovessero realizzare ...sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati, ribadiamo che per la Uil debbono la priorità è la riduzione delle tasse sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, da realizzare attraverso misure semplici e ad effetti immediati:

- **aumento delle detrazioni fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati;**
- **riconoscimento di un assegno annuale per ogni figlio**, a sostegno delle difficoltà sempre crescenti delle famiglie che hanno urgente bisogno di vedere incrementato subito il proprio reddito disponibile, piuttosto che assistere a sofisticate discussioni accademiche intorno al quoziente familiare o coniugale e ai rispetti effetti redistributivi, che in concreto non hanno mai portato a nulla.

STUDI DI SETTORE

Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore debbono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2010 e al 31 marzo 2011.

Nella Relazione governativa viene precisato che i termini oggi previsti del 30 settembre 2009 e del 30 settembre 2010 non sarebbero sufficienti all'amministrazione finanziaria di acquisire e valutare tutte le informazioni necessarie affinché gli studi assicurino la massima rappresentatività rispetto alla realtà economica di riferimento (in tal senso anche la Commissione degli esperti per gli di settore, nella seduta del 16 settembre 2009, avrebbe auspicato la proroga del termine relativo al periodo di imposta 2009 nei termini poi attuati dalla disposizione in esame).

Si evidenzia che queste scadenze in passato sono state già oggetto di proroga.

Più precisamente per il periodo d'imposta 2008 il termine è stato prima fissato al 31 dicembre 2008 e successivamente (articolo 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185), al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, è stata prevista la possibilità di integrare gli studi di settore in un momento successivo al termine previsto, previo parere favorevole della Commissione degli esperti per gli studi di settore.

TRASMISSIONI TELEMATICHE DEI SOSTITUTI DIMPOSTA

Il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, viene differito al gennaio 2011.¹

Inoltre, viene contestualmente prevista una sperimentazione, a partire dall'anno 2010, da attuare con modalità che saranno stabilite con un successivo atto di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. la Relazione illustrativa motiva il rinvio in base alla considerazione che, essendo ultimate le attività preparatorie per l'avvio delle nuove modalità di adempimento dei sostituti d'imposta, un'ulteriore proroga servirebbe a consentire un'adeguata fase di sperimentazione, indispensabile in considerazione del significativo impatto delle novità previste.

¹ Si ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 121, della legge finanziaria per il 2008 ha introdotto nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 un nuovo articolo 44-*bis* finalizzato a semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio delle certificazioni fiscali, nonché di quelle previdenziali concernenti i contributi dovuti all'I.N.P.S.

Il testo dell'articolo 44-*bis* disponeva pertanto che - a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009 - i sostituti di imposta, già tenuti a rilasciare la certificazione unica attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati, avrebbero dovuto comunicare, mensilmente e per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. Gli obblighi in questione si sarebbero dovuti assolvere mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Successivamente il predetto termine è stato prorogato al 1° gennaio 2010 (dall'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.) e il decreto legge in esame differisce di un anno l'applicazione della suddetta disposizione, fissandola al gennaio 2011

LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI: PROROGA DEI TERMINI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER LA PRESENTAZIONE DEL MODULO RW.

Per i lavoratori dipendenti ed equiparati che - relativamente alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 - hanno ommesso di presentare (o presentato in forma incompleta) il modulo RW e intendono ravvedersi, il termine per il ravvedimento, viene prorogato sino al **30 aprile 2010**.

Restano comunque ferme le misure delle sanzioni previste in forma ridotta per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.²

La proroga - come evidenziato dalla Relazione - riguarda i lavoratori frontalieri e i lavoratori di imprese private, italiane, straniere o multinazionali, che abbiano in Italia la residenza fiscale, a cui viene concesso di regolarizzare l'intera posizione fiscale anche con riferimento agli anni pregressi secondo le modalità previste dalla circolare n. 48/E del 17 novembre 2009 dell'Agenzia delle entrate.

In sintesi, per quanto concerne in particolare i lavoratori dipendenti transfrontalieri e i dipendenti di imprese multinazionali che lavorano all'estero, essi avrebbero dovuto dichiarare i propri conti correnti nel modulo RW della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, trattandosi di disponibilità all'estero derivanti da redditi assoggettati a tassazione alla fonte, la circolare ha permesso a questi lavoratori di regolarizzare la propria posizione fino al 2008 presentando una dichiarazione dei redditi integrativa completa del modulo RW e pagando una sanzione ridotta di un decimo (avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso) qualora la dichiarazione integrativa venga presentata nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472/1997 e non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o non sia ancora stato notificato il questionario relativo alle disponibilità costituite.

PROROGA SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DE L'AQUILA

E' prevista la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma de L'Aquila del 6 aprile 2009 (e individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77).

La proroga è disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri³

²Il modulo RW (investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero) deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 12.500;

b)) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 12.500;

- c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato i suddetti investimenti e le attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 12.500.

Si ricorda, inoltre, che:

- l'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 4724, prevede che per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione venga ridotta ad un dodicesimo del minimo di quella prevista;

- l'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, stabilisce che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

La copertura degli oneri, stimati in 100 milioni di euro per l'anno 2009, vengono utilizzate le risorse derivanti dalle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione dei capitali connesse allo "scudo fiscale".

CINQUE PER MILLE

Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui sul fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF - relative alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3 «Oneri comuni di parte corrente», capitolo 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - per l'anno finanziario 2009, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, siano mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la norma serve a conservare all'anno successivo le risorse destinate per il 2009 al pagamento dei beneficiari del fondo relativo al 5 per mille dell'IRPEF nelle more dell'espletamento delle procedure di riparto ed erogazione.

La necessità di procedere alla conservazione dei fondi discende dalla complessità delle procedure necessarie per la loro erogazione ai soggetti beneficiari, che richiede tra l'altro una specifica segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate - non ancora pervenuta, secondo la relazione - che individui le rispettive quote del fondo da ripartire in favore dei Ministeri interessati.

Al fine di assicurare, inoltre, la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti gli anni finanziari 2006, 2007, 2008, sono stati prorogati i termini:

- a) per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate;
- b) per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni.

³ Si ricorda che l'articolo 6, comma 1, lettera g), del predetto decreto-legge ha disposto la rideterminazione della sospensione del versamento - con conseguente ripresa della riscossione - di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché di ogni altro termine sospeso, anche in forma rateale.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 2 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri (OPCM) n. 3754 del 9 aprile 2009 ha disposto per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei comuni colpiti dal terremoto la concessione fino al 30 novembre 2009 del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il decreto ministeriale 9 aprile 2009 ha invece disposto la sospensione, dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo, a favore delle persone fisiche - anche sostituti d'imposta - che alla data del 6 aprile 2009 avevano la residenza nel territorio della provincia di L'Aquila, senza rimborso di quanto già versato. Ha inoltre esteso tale sospensione alle persone giuridiche, anche in qualità di sostituti di imposta (ovvero ai soggetti diversi dalle persone fisiche), aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia di L'Aquila.

E' altresì previsto che i sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti persone fisiche interessati dalla sospensione, non operino le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto per determinate tipologie di redditi e somme, con versamento obbligatorio delle ritenute già operate.

Successivamente, con ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009 è stata estesa la sospensione dei versamenti tributari a tutti i comuni individuati con il decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 39/2009 ossia anche ad alcuni comuni appartenenti alle province di Teramo e Pescara.

In materia è altresì intervenuto il decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 (recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini"), il quale ha disposto che sia i versamenti fiscali che quelli contributivi vengano effettuati a decorrere dal mese di giugno 2010 mediante 60 rate mensili di pari importo. Gli altri adempimenti tributari, diversi dai versamenti, andranno effettuati entro il mese di marzo del 2010.

Nel decreto vengono stabilite anche le modalità di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non versati, prevedendo che la riscossione avvenga, senza applicazione di oneri accessori, mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010.

PROROGA PER IL MANTENIMENTO IN BILANCIO DI RISORSE PER L'EROGAZIONE DEL TFR.

Le quote accantonate per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto ai lavoratori dipendenti del settore privato nel fondo gestito dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato, vengono mantenute in bilancio nel conto dei residui - per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo.

Si ricorda al riguardo che il predetto fondo di Tesoreria dello Stato, con una parte del quale si copre per 3,1 miliardi la Finanziaria 2010, è stato costituito già con la Finanziaria 2007 in occasione dell'anticipo dell'entrata in vigore del d.lgs 252/05 .

Su tale Fondo confluiscono da allora tutti i flussi di TFR di quei lavoratori che, impiegati in aziende con almeno 50 addetti, hanno esplicitamente scelto di non aderire alla previdenza complementare durante i sei mesi loro concessi per la scelta di destinazione. Fu quella una scelta del Governo Prodi che il Governo attuale ha confermato.

La UIL chiese ed ottenne che per i lavoratori non cambiasse nulla del loro rapporto con il TFR e della sua disponibilità. Infatti, il TFR che transita sul Fondo della Tesoreria è rivalutato secondo le disposizioni del Codice Civile (su base annua 1,5 sommato al 75% dell'inflazione programmata) e per quanto riguarda l'erogazione delle anticipazioni e della liquidazione al termine del rapporto di lavoro i lavoratori dovranno, come da sempre avviene, rivolgersi all'azienda.

ULTERIORE RIDUZIONE DI PERSONALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: LE RICADUTE SULLE AGENZIE FISCALI

Fra le numerose modifiche apportate dal Parlamento al decreto - legge mille proroghe vi è anche una ulteriore riduzione del personale delle pubbliche amministrazioni.

Viene in particolare previsto che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, incluse le Agenzie fiscali, all'esito della riduzione del 10% degli assetti organizzativi già previsti dall'art.74 decreto legge 112/2008 , provvedano:

- a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, delle relative dotazioni organiche, nella misura non inferiore al 10 di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art.74;
- b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale risultante a seguito della precedente riduzione.

Le amministrazioni che entro il 30 giugno 2010 non abbiano effettuato le suddette riduzioni non potranno procedere ad assunzioni di nuovo personale.

Restano escluse da questa ulteriore riduzione:

- a) personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della Protezione Civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della Polizia Penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia Italiana del Farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma I, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
- b) Le amministrazioni che abbiano subito la riduzione lineare delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 .

Per quanto, infine, riguarda la ricaduta di questa ulteriore riduzione degli organici nell'Amministrazione tributaria, a partire dall'attività di contrasto all'evasione, sembrerebbero interessate le Agenzie del Territorio ed quella delle Dogane, mentre ne resterebbe fuori quella delle Entrate, poiché rientrerebbe nella previsione di cui alla precedente lettera b).